

# I reati ambientali: le conseguenze della L. 68/2015

Enrico Brizio, Coordinamento Emissioni in Atmosfera Arpa Piemonte

*Fonti:*

*SNPA, GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE ISPRA/ARPA/APPA N.61-AREA 8, INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006*

*A.Robotto, DG Arpa Piemonte, Arabba (BL), Winter School Assoarpa, 2017*

*Procedure operative interne di Arpa Piemonte*

## IL CONTESTO PRECEDENTE E I «BISOGNI» DI NORMAZIONE



La Sent. 327/2008 della Corte Costituzionale: «in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d. **disastro innominato** (tra le quali, segnatamente, l'ipotesi del disastro ambientale), è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie».

Direttiva Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008: «...attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie, **esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività...**»

## GLI OBIETTIVI

Risposte  
concrete  
alle  
istituzioni

Normativa  
penale  
adeguata

Tutela reale  
del bene  
giuridico  
«ambiente»

Pene più  
severe

Il Procuratore Generale del caso Eternit nella sua requisitoria pronunciata davanti alla Sezione I penale della Suprema Corte: «ci sono dei momenti in cui **diritto e giustizia vanno da parti opposte**; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. **Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto.**»

## Legge 22 maggio 2015 n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Entrata in vigore il 29 maggio 2015

### MODIFICA

- ❑ il Codice Penale, introducendo il titolo VI bis - Dei Delitti Contro l'Ambiente
- ❑ il D.Lgs. 152/2006 (il Testo Unico Ambientale), inserendo la parte VI bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti (amministrativi) e penali in materia di tutela ambientale

*I reati si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni***

*i **delitti** sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le **contravvenzioni** sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (ex art. 17 c.p.).*

# IL TITOLO VI-BIS DEL CODICE PENALE

*Art. 452-bis. (**Inquinamento ambientale**)*

*Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)*

*Art. 452-quater. (**Disastro ambientale**)*

*Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)*

*Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)*

*Art. 452-septies. (**Impedimento del controllo**)*

*Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)*

*Art. 452-novies. (Aggravante ambientale)*

*Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso)*

*Art. 452-undecies. (**Confisca**)*

*Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi)*

*Art. 452-terdecies. (**Omessa bonifica**)*

## **ART. 452-BIS. (INQUINAMENTO AMBIENTALE)**

E' punito con la **reclusione** da due a sei anni e con la **multa** da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione** o un **deterioramento** significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Definizione di danno?*

***Massimi edittali di reclusione tali da consentire l'applicazione delle misure cautelari (art. 274 c.p.)***

## ***ART. QUATER. (DISASTRO AMBIENTALE)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (disastro innominato in forma dolosa), chiunque abusivamente cagiona un **disastro ambientale** è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione **irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema**;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti **particolarmente onerosa** e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla **pubblica incolumità** in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

## ***ART. 452-SEPTIES. (IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## ***ART. 452-TERDECIES. (OMESSA BONIFICA)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della **reclusione da uno a quattro anni** e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

## **ART. 452-UNDECIES. (CONFISCA)**

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il **prodotto o il profitto del reato** o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta **la confisca** di beni ed essa **non sia possibile**, il giudice individua **beni di valore equivalente** di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e **vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi**.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

# IL TITOLO VI-BIS DEL T.U.A. (PARTE 1)

## **Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)**

Le disposizioni della presente parte si applicano alle **ipotesi contravvenzionali** in materia ambientale previste dal **presente decreto** che non hanno cagionato **danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette**.

## **Art. 318-ter. (Prescrizioni)**

Allo scopo di **eliminare la contravvenzione** accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'[articolo 55 del codice di procedura penale](#), ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita **prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato** competente nella materia trattata, **fissando** per la regolarizzazione **un termine** non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. [...omissis...].

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte **a far cessare situazioni di pericolo** ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero **la notizia di reato** relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

# IL TITOLO VI-BIS DEL T.U.A. (PARTE 2)

## **Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento)**

*Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore **ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa**, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.*

*Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. [...omissis...]*

## **Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale)**

***Il procedimento** per la contravvenzione è **sospeso** dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. [...omissis...]*

## **Art. 318-septies. (Estinzione del reato)**

***La contravvenzione si estingue se** il contravventore **adempie alla prescrizione** impartita dall'organo di vigilanza **nel termine ivi fissato** e **provvede al pagamento** previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.*

- 2. Il pubblico ministero richiede **l'archiviazione** se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.*
- 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.*

## L'ESTINZIONE DEL REATO: PUNTI CHIAVE

- si applica ai reati contravvenzionali, ma non a quelli puniti con solo arresto
- disuniformità interpretative per contravvenzioni punite con arresto E ammenda
- cruciale la valutazione in merito alla sussistenza del danno (o del pericolo)
- principio del *favor rei*
- asseverare le prescrizioni: Ente specializzato competente
- impartire le prescrizioni: qualifica di U.P.G
- il verbale di prescrizione è un atto di P.G., non impugnabile
- inapplicabilità della legge 689/81
- il pagamento tardivo non estingue il reato

# PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE (1)

GdL 61/8 ISPRA

Ai sensi dell'art. 318 bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 il mancato **cagionamento** di **“danno o pericolo concreto e attuale di danno”** (alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette) costituisce il presupposto stesso per l'applicazione della procedura di estinzione del reato prevista dalla parte Sesta bis (gli altri presupposti previsti dalla medesima norma sono che si tratti di reato contravvenzionale, che verta in materia ambientale e che sia previsto dal D.Lgs. 152/2006).

Al fine di valutare la sussistenza o meno nel caso specifico del danno ambientale ovvero del relativo pericolo (n.d.r.: in questa sede ci si limita a considerare il danno alle risorse ambientali), la definizione di danno cui far riferimento – almeno *in primis*, in quanto contenuta nel medesimo atto legislativo – è quella di cui all'articolo 300 del D.Lgs. 152/2006: **“è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”**. Altra definizione di danno ambientale che può fare da riferimento al suddetto fine è quella implicitamente desumibile dall'articolo 452 bis c.p., il quale – nel delineare l'elemento oggettivo del nuovo reato (delitto) di inquinamento ambientale – parla di **“compromissione o deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica”**.

La rimovibilità degli effetti delle contravvenzioni sostanziali, pretesa dalla posizione prevalente, si verifica allorquando – pur in presenza di un *“deterioramento”* o una *“compromissione o deterioramento”*, che però non presentino quelle caratteristiche di significatività e rilevanza di cui rispettivamente all'art. 300 TUA e all'art 452 bis c.p. (che altrimenti, ai sensi delle medesime norme, integrerebbero la sussistenza di un danno e quindi l'esclusione del presupposto stesso per l'applicabilità della procedura di estinzione) – sia possibile *“il ripristino dello stato dei luoghi”*, la *“completa reversibilità”*, *“la rimozione degli effetti pregiudizievoli”*: ossia allorquando, attraverso l'adempimento della prescrizione, si possa ottenere **l'effetto, anche sostanziale** oltre che formale-giuridico, di **“eliminare la contravvenzione accertata”**.

Quindi, dovendo essere ripristinata la situazione di liceità compromessa dalla contravvenzione, la procedura di estinzione potrà essere attivata – e la prescrizione essere impartita – allorché il pregiudizio ambientale possa essere rimediato **mediante l'attivazione di misure, oggetto di prescrizione**, che non solo producano tale effetto ma che rientrino nella potestà/facoltà del contravventore (*nemo tenetur ad impossibilia*).

In considerazione della rilevanza rivestita dalle suddette e da altre questioni – attinenti ai fondamenti stessi della procedura di estinzione, dirimenti già per la relativa attivazione e non solo per le modalità di svolgimento –, nonché in considerazione del fatto che numerose e sostanziali sono le divergenze tra le posizioni riportate nelle circolari in esame, tali da non assicurare un'uniforme applicazione di una disciplina penalistica, **si impone un intervento legislativo di precisazione e chiarimento** (ad esempio, per prevedere o escludere espressamente la procedura di regolarizzazione in caso di superamenti dei limiti tabellari o di quelli relativi a sostanze pericolose).

# PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE (2)

## «sul danno»

LG ARPAT

1. Per quanto riguarda il delitto di "Inquinamento", si ritiene utile sottolineare che lo stesso viene previsto come reato di evento a forma libera, esso infatti può consistere in qualunque condotta sia commissiva che omissiva che provochi una "compromissione o un deterioramento significativo e misurabile" dell'ambiente (espressione sostanzialmente coincidente con quella utilizzata per definire il "danno ambientale" dall'art. 300 del D.lgs. 152/06). In linea con la lettura che ne dà l'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione penale<sup>5</sup>, il concetto di "significatività" dovrebbe essere riferito a una situazione di chiara evidenza dell'evento dell'inquinamento in virtù della sua dimensione, mentre il concetto di "misurabilità" richiama la necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite, che ai parametri dell'alterazione.

### ***Incertezza di misura!***

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'art. 318-bis, D.lgs 152/06 ed in particolare ai fini della valutazione circa il "danno o il pericolo di danno concreto e attuale" derivante dai reati contravvenzionali, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni orientative:

a) il concetto di danno dovrà essere riferito a qualunque "compromissione o deterioramento significativo e misurabile" riconducibile ai casi di inquinamento di cui all'art. 452-bis, C.P. o al "danno ambientale" di cui all'art. 300 del D.lgs. 152/06);

b) il concetto di "pericolo concreto e attuale" (già presente nelle norme relative alla bonifica dei siti inquinati v. Art. 245, D.lgs. 152/06 e, più in generale nella species del requisito dell'imminenza del pericolo, nell'art. 304, D.Lgs. 152/06 o più ampiamente nelle norme sui provvedimenti cautelari) dovrà essere riferito a circostanze di rischio non meramente eventuali, bensì rilevabili nella loro effettiva presenza e nella loro esistenza nel momento in cui si valutano (per la giurisprudenza, infatti, un pericolo è imminente, laddove il rischio del prodursi di un danno non è di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità).

# PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE (3)

GdL 61/8 ISPRA

Criteria guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452 Bis del CP	452 Bis del CP	452 Bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452 quater del CP	452 quater del CP	452 quater del CP

Passaggio netto

## PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE (3)

3)	<b>Alterazioni stimabili ma non misurabili:</b> alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato
4)	<b>Compromissioni/deterioramenti non significativi:</b> alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	<b>Compromissioni/deterioramenti significativi:</b> alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.

6)	<b>Alterazione difficilmente reversibile:</b> alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (v. art. 452-quater, CP).
7)	<b>Assenza di pericolo:</b> assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	<b>Pericolo eventuale:</b> incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	<b>Pericolo concreto e attuale:</b> Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

# APPARATO SANZIONATORIO (ACQUE)

## Art. 137. Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, **chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione**, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con **l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro**.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali **contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, **la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro**.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto **senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione**, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con **l'arresto fino a due anni**.

# APPARATO SANZIONATORIO (RIFIUTI)

## Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, **chiunque effettua** una attività di raccolta, trasporto, **recupero, smaltimento**, commercio ed intermediazione **di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro** se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro** se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano **ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

# STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (ACQUE)

Tab. 4.1.2/a - Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco

		Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
	Punteggio <sup>*</sup>	1	0,5	0,25	0,125	0
<b>Parametro</b>						
100-O <sub>2</sub> % sat.	Soglie <sup>**</sup>	≤ 10	≤ 20	≤ 40	≤ 80	> 80
N-NH <sub>4</sub> (mg/l)		< 0,03	≤ 0,06	≤ 0,12	≤ 0,24	> 0,24
N-NO <sub>3</sub> (mg/l)		< 0,6	≤ 1,2	≤ 2,4	≤ 4,8	> 4,8
Fosforo totale (µg/l)		< 50	≤ 100	≤ 200	≤ 400	> 400

Tabella 1/A

Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS (1)	SQA-MA 2 Acque superficiali interne (3)	SQA-MA (2) Altre acque di superficie	Sqa-CMA (4) Acque superficiali interne 3	SQA-CMA (4) Altre acque di superficie	SQA Biota (12)	
(35)	Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	6,5 10 <sup>-4</sup>	1,3 10 <sup>-4</sup>	36	7,2	9,1	PP

	CAS	Sostanza	SQA-MA (1) (µg/l)	
			Acque superficiali interne (2)	Altre acque di superficie (3)
1	7440-38-2	Arsenico	10	5
8	108-90-7	Clorobenzene	3	0,3
9	95-57-8	2-Clorofenolo	4	1
10	108-43-0	3-Clorofenolo	2	0,5
11	106-48-9	4-Clorofenolo	2	0,5
12	88-73-3	1-Cloro-2-nitrobenzene	1	0,2

Tabella 1/B

Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi

	Parametro	Unità di misura	Acque per salmonidi		Acque per ciprinidi		Metodo di analisi e rilevamento
			G	I	G	I	
2	ossigeno	mg/L O <sub>2</sub>	≥ 9 (50%) ≥ 7 (100%)	≥ 9 (50%)	≥ 8 (50%) ≥ 5 (100%)	≥ 7 (50%)	
3	concentrazione di ioni idrogeno	pH	6 - 9 <sup>(6)</sup>		6 - 9 <sup>(6)</sup>		
4	materiali in sospensione	mg/L	25 <sup>(6)</sup>	60 <sup>(6)</sup>	25 <sup>(6)</sup>	80 <sup>(6)</sup>	
5	BOD <sub>5</sub>	mg/L O <sub>2</sub>	3	5	6	9	
6	fosforo totale	mg/L P	0,07		0,14		
7	nitriti	mg/L NO <sub>2</sub>	0,01	0,88	0,03	1,77	
10	ammoniaca non ionizzata	mg/L NH <sub>3</sub>	0,005	0,025	0,005	0,025	
11	ammoniaca totale	mg/L NH <sub>4</sub>	0,04	1	0,2	1	
12	cloro residuo totale	mg/L come HOCl		0,004		0,004	


# STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (ARIA)

	D.Lgs. 155/2010	limite anno	limite giornaliero	limite orario	u.m.	incertezza di misura
	SO2	20			µg/m3	15%
	SO2		125		µg/m3	15%
	SO2			350	µg/m3	15%
	NOx			200	µg/m3	15%
CMT	Benzene	5			µg/m3	25%
	CO		10		mg/m3	15%
	Pb	0,5			µg/m3	
	PM10		50		µg/m3	25%
	PM10	40			µg/m3	25%
CMT	As	6			ng/Nm3	40%
CMT	Cd	5			ng/Nm3	40%
CMT	Ni	20			ng/Nm3	40%
CMT	B(a)P	1			ng/Nm3	50%
		TLV TWA	TLV ST	TLV Ceiling	u.m.	riferimento
CMT	formaldeide	20		123	µg/m3	NIOSH
	toluene	375	560	1120	mg/m3	NIOSH
CMT	acetaldeide	360			mg/m3	OSHA
	etanolo	1900			mg/m3	NIOSH
CMT	fenolo	19		60	mg/m3	NIOSH
CMT	DMF	30			mg/m3	NIOSH
CMT	HCl			7	mg/m3	NIOSH
CMT	HF	3		6	mg/m3	NIOSH
CMT	NH3	18	27		mg/m3	NIOSH
		livello di sicurezza			u.m.	riferimento
CMT	PCDD/F	150			fg TE/Nm3	LG Germania


Per la formaldeide le Linee Guida Europee per la Qualità dell'Aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità redatte nel 2000 (Seconda Edizione) indicano per l'ambiente esterno un intervallo di concentrazioni medie compreso tra 1 µg/m³ e 20 µg/m³. Per tale parametro sia i valori medi rilevati che quelli massimi sono sempre risultati nettamente inferiori a tale range di esposizioni.

Tabella 28

Formaldeide (µg/m³)	VALORI MINIMI	VALORI MEDI	VALORI MASSIMI
ZONE URBANE	1,0	1,9	2,9
ZONE RURALI MONTANE	0,75	1,3	1,6
ZONE RURALI PIANURA	0,54	1,3	2,4



# LEGGE 68/2015: SCHEMA CONCETTUALE



La legge 68/2015, benché abbia inasprito la disciplina dei reati ambientali, prevede un sistema estintivo delle contravvenzioni penali che demanda alla professionalità, ed alla esclusiva responsabilità, dei soggetti accertatori l'inquadramento dei casi concreti

# SENTENZA CASSAZIONE PENALE 10515/2017

## Svolgimento del processo

1. Il sig. S.G. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/03/2016 del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. e al fine di evitarne la reiterazione, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari.

Si contesta al S., nella sua qualità di legale rappresentante della società "(OMISSIS) S.r.l.", di aver cagionato la compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile delle acque del (OMISSIS) (capo A) e di quelle del (OMISSIS) (capo B).

In particolare, secondo la rubrica provvisoria, "per mezzo di una condotta interrata a servizio dell'impianto di captazione di acque di prima pioggia e bypassando l'impianto di depurazione esistente, scaricava abusivamente nel (OMISSIS) - affluente del (OMISSIS) - reflui non depurati (nella specie liquami di colore marrone - rossastro provenienti dalla condotta di distillazione dell'impianto destinata a contenere i residui della cosiddetta borlanda, cioè del prodotto finale della distillazione del melasso) con elevatissimo carico organico il superamento dei limiti previsti dalla tabella tre dell'allegato cinque alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativamente ai parametri Ph, colore, COD, BOD5, solidi sospesi e con la presenza di aldeidi alcoli, chetoni esteri di basso peso molecolare (con presenza di composti a quattro o cinque atomi di carbonio oltre all'etanolo che risulta preponderante), con ciò cagionando una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile della quale del (OMISSIS)" (capo A); "cagionava altresì la compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile dell'acqua del (OMISSIS) nel quale confluivano le acque del (OMISSIS)" (capo B).

5.1. la condotta "abusiva" idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Rv. 268060);

5.16. La natura "abusiva" della condotta, inoltre, non può essere limitata ai soli casi in cui la causa dell'inquinamento costituisca fatto di per sè già penalmente sanzionato, con esclusione pertanto di tutti gli altri casi in cui sia sanzionato a livello amministrativo o anche solo vietato o comunque posto in essere in contrasto con le norme e le prescrizioni che disciplinano la singola attività "causante".

qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.";

5.4. deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla "distruzione", non equivalgono, in ultima analisi, a "una condizione di tendenziale irrimediabilità che (...) la norma non prevede";

5.5. quanto alla natura "significativa" e "misurabile" che qualifica il deterioramento ovvero la compromissione, la sentenza ha ulteriormente precisato che, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, "il termine significativo denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre misurabile può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti".